



Comune di Battuda

Provincia di Pavia

Cap. 27020 - Via Marcignago, 5

Indirizzo e-mail: comunebattuda@tiscalinet.it

Tel. 0382/926031 - Fax 0382/926033 - C.F. e P. IVA 00520510181

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 08/04/2010

INDICE

Pag.

Articolo 1 – Istituzione del Gruppo dei volontari	3
Articolo 2 – Incombenze.....	3
Articolo 3 – Il trasporto di persone	3
Articolo 4 – Modalità.....	3
Articolo 5 – Pagamento del servizio	4

Articolo 1 – Istituzione del Gruppo dei volontari

1. Il comune di Battuda istituisce il “Gruppo dei volontari” con lo scopo di affidare loro alcune incombenze di natura sociale, sportiva e del tempo libero.
2. Il gruppo sarà formato da tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) residenza o domicilio;
 - b) maggiore età;
 - c) condizioni psicofisiche idonee.
 - d) Eventuale patente di guida di categoria B, in corso di validità
3. Per far parte del “Gruppo” i cittadini interessati devono fare apposita domanda e autocertificare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Articolo 2 – Incombenze

1. Il Gruppo di cui al comma precedente potrà prestare la propria opera per
 - a) effettuare, con i mezzi comunali, trasporti di persone che necessitano di interventi sanitari, quali visite, terapie e simili;
 - b) collaborare con il personale comunale, in occasione di manifestazioni sportive e del tempo libero per tutte le incombenze annesse, quali, ad esempio, predisposizione di transenne e disciplina viabilistica;
 - c) collaborare con il personale comunale per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione del patrimonio comunale, ivi compresa l’eventuale guida dell’automezzo APE car
2. Le predette incombenze saranno prestata a titolo totalmente gratuito.
3. IL Comune avrà l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenni i volontari da infortuni e responsabilità civile.
4. I volontari che dovessero incorrere in infrazioni al codice della strada provvederanno in proprio al pagamento delle relative sanzioni.

Articolo 3 – Il trasporto di persone

1. Il trasporto di persone di cui al 1° comma, lett. a) del precedente articolo sarà svolto con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) i trasporti saranno effettuati, prevalentemente, verso le strutture site nella città di Pavia; eventuali altre destinazioni non dovranno superare i 30 Km di distanza da Battuda;
 - b) i trasporti potranno essere effettuati esclusivamente in un arco orario compreso fra le 7.30 e le 14.30;
2. Per accedere al servizio, i cittadini, con un preavviso di almeno 4 giorni, dovranno presentare al Comune un’apposita richiesta scritta, secondo un apposito modello che sarà messo a disposizione negli uffici e sarà scaricabile anche dal siti web del Comune;
3. Nei due giorni successivi alla richiesta, il cittadino richiedente, anche in via telefonica, sarà informato dell’accoglimento della richiesta e concorderà direttamente con il volontario deputato all’incombenza le modalità operative del trasporto.

Articolo 4 – Modalità

1. Il trasporto potrà avere ad oggetto solo l’accompagnamento presso strutture sanitarie e di cure, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari dei comuni limitrofi, con esclusione di mete diverse; eventuali abusi comporteranno l’esclusione dal servizio, sia per il volontario sia per il cittadino.
2. Sull’autovettura adibita al servizio potrà prendere posto solo il cittadino richiedente; sarà consentito un accompagnatore solo in caso di comprovata necessità.
3. Lo stesso trasporto potrà essere usufruito, contemporaneamente, da più persone, salva la capienza dell’autovettura.

Articolo 5 – Pagamento del servizio

1. Di norma il servizio dovrà essere gratuito; tuttavia, con deliberazione della Giunta potrà essere fissata una tariffa mirante al rimborso delle spese.